

FIRB

FUTURO IN RICERCA

FUTURO IN RICERCA

- è un FIRB classico (o quasi...)
- non nasce per sviluppare tematiche strategiche, ma per favorire il ricambio generazionale all'interno degli atenei e degli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR e sostenerne le eccellenze scientifiche emergenti

LINEA D'INTERVENTO 1

- **dottori di ricerca italiani, o comunque comunitari**
- **con titolo conseguito, o da conseguire entro il 27 febbraio 2009**
- **che non abbiano compiuto 33 anni al 19 dicembre 2008**
- **e non siano strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR (esclusi, quindi, gli enti di ricerca non afferenti al MIUR e i soggetti privati)**

LINEA D'INTERVENTO 1

- **l'ammissione al finanziamento comporta, a pena di decadenza, il conferimento, da parte degli enti ospitanti, di appositi contratti di durata almeno triennale**
- **la tipologia contrattuale sarà individuata dall'ente, d'intesa con il ricercatore, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti al momento dell'instaurazione del rapporto**

LINEA D'INTERVENTO 1

- **gli enti, in sede di presentazione della domanda, si impegnano tuttavia a stipulare con i giovani ricercatori, appositi contratti di durata almeno triennale**
- **nel modulo telematico l'esistenza di tale impegno è semplicemente dichiarata dal giovane ricercatore**
- **la dichiarazione d'impegno va però trasmessa al MIUR entro 7 giorni dalla chiusura telematica del progetto (secondo modalità illustrate in apposita comunicazione)**

LINEA D'INTERVENTO 1

- **più in dettaglio, l'impegno:**
 - **è soggetto a condizione sospensiva (ovvero, subordinato alla ammissione del progetto al finanziamento)**
 - **è assunto, nel rispetto dei regolamenti dell'ente, da chiunque possa assumerlo**
 - **non esiste un formato predisposto dal MIUR: ogni ente potrà pertanto operare in totale autonomia**

LINEA D'INTERVENTO 1

- **il cofinanziamento tipico del FIRB è richiesto anche per i progetti di linea 1**
 - **potrà consistere anche (o meglio, preferibilmente...) nella valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale strutturato eventualmente partecipante al progetto**
- **il costo del contratto triennale del responsabile di linea 1 è però interamente a carico MIUR**
- **la scelta dell'ente di afferenza dell'unità di ricerca è demandata al giovane ricercatore (o meglio, è concordata tra il giovane ricercatore e l'ente interessato)**

LINEA D'INTERVENTO 1

- la scelta dell'ente di afferenza non è dunque in alcun modo vincolata all'esistenza di eventuali pregressi rapporti, né tanto meno al conseguimento del titolo di dottore nello stesso ente presso il quale si svolgerà la ricerca
- il conferimento di un contratto ad un giovane ricercatore per lo specifico progetto FIRB, e la sua totale copertura finanziaria da parte del MIUR, comporta la necessità che il giovane ricercatore si dedichi interamente al progetto FIRB: ciò significa che dovrà rinunciare a tutti gli altri suoi impegni, in quanto incompatibili con un "tempo pieno"...

LINEA D'INTERVENTO 1

- in particolare, in caso di successo nel FIRB, il giovane ricercatore non potrà imputare mesi (e relativi costi) su progetti PRIN, FIRB, ecc. in cui sia stato a suo tempo coinvolto (il CINECA effettuerà al riguardo controlli incrociati sui progetti MIUR)
- ma che cosa succederà se il giovane ricercatore deciderà, invece, di abbandonare il progetto FIRB?

LINEA D'INTERVENTO 1

- **difficile dirlo: l'obiettivo sarà certamente quello di salvaguardare il progetto, ma caso per caso si dovranno valutare le motivazioni addotte e le proposte formulate dall'ente**
- **in ogni caso il trasferimento del giovane all'estero preclude qualunque possibilità di prosecuzione del progetto sotto la sua responsabilità**

LINEA D'INTERVENTO 2

- **responsabili di unità possono essere solo giovani docenti o ricercatori che non abbiano ancora compiuto 39 anni alla data del 19 dicembre 2008**
- **già strutturati (cioè assunti a tempo indeterminato) presso atenei o enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR**
- **sono esclusi (dalla responsabilità delle unità di ricerca) i tecnici laureati, che però possono partecipare ai progetti**

LINEA D'INTERVENTO 2

- anche per questi progetti c'è la necessità (tipica del FIRB) di prevedere contratti almeno triennali con giovani ricercatori, per un ammontare almeno pari al 10% del costo del progetto
- la tipologia contrattuale, per questi contratti, resta quella tipica del FIRB: co.co.co. o co.co.pro. (salvo possibili estensioni ad altre tipologie contrattuali, in funzione delle norme di legge e regolamentari che saranno in vigore al momento della stipula)
- anche per il cofinanziamento vale per questa linea d'intervento quanto normalmente previsto nei progetti FIRB

LINEA D'INTERVENTO 2

➤ rapporti col PRIN:

- nel nuovo PRIN non c'è più IMPEGNO, ma solo previsione, di mesi/persona da dedicare al progetto (così come da sempre accade nel FIRB)
- ciò significa che il controllo effettivo ed incrociato sui mesi/persona sarà effettuato “a consuntivo” (all'atto della rendicontazione) e non sulla base del preventivo
- ecco perché c'è compatibilità tra PRIN e FIRB: l'importante è non superare gli 11 mesi/persona come somma di tutti i mesi lavorati su tutti i progetti MIUR (...e quelli del 7° PQ, e quelli dei progetti di ateneo, e così via...)
- si possono prevedere perciò, anche per i responsabili di unità, pochi mesi/persona annui (compatibilmente con la mole di lavoro prevista nel progetto)

GENERALITA' SUI PROGETTI

- Ogni progetto di ricerca può prevedere un numero di unità di ricerca compreso tra uno e tre
- Ogni unità di ricerca deve avere come responsabile una persona fisica in possesso dei requisiti di cui alla linea 1 o alla linea 2
- Sono ammessi progetti misti (cioè con unità di linea 1 e unità di linea 2): in tal caso il progetto sarà attribuito alla linea cui afferisce il coordinatore di progetto
- Per ogni persona fisica (responsabile o no di unità di ricerca) non è ammessa la partecipazione a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma "Futuro in Ricerca"

GENERALITA' SUI PROGETTI

- E' possibile inserire in una unità di ricerca personale appartenente a istituzioni diverse da quella cui afferisce la stessa unità di ricerca (ricercatori stranieri, dipendenti di imprese, ecc.)
- E' possibile presentare progetti in qualunque area disciplinare, purché le attività siano coerenti con la definizione di "Ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette

SITUAZIONI PARTICOLARI

- un dipendente a tempo indeterminato (ad esempio un tecnico laureato) di un ateneo/epr che sia anche dottore di ricerca ed abbia i requisiti di età di cui alla linea 1 potrebbe partecipare come responsabile di linea 1 ponendosi in aspettativa nel suo stesso ente
- un dipendente a tempo determinato (anch'esso tecnico laureato) di un ateneo/epr che sia anche dottore di ricerca ed abbia i requisiti di età di cui alla linea 1 potrebbe partecipare come responsabile di linea 1; nasce però qualche problema (legge 133/2008) sulla possibilità di avere un nuovo contratto a TD...

SITUAZIONI PARTICOLARI

- è pressoché impossibile pensare di poter cofinanziare il progetto valorizzando il tempo dedicato al progetto stesso da personale non strutturato; questo personale, infatti, ha spesso un contratto con precise finalità, precisi obiettivi (che potrebbero non coincidere con quelli del progetto), una copertura finanziaria che a volte è data proprio dal MIUR (o da altri soggetti) per motivi diversi. Si tratta quindi di personale che dovrebbe comparire, al massimo, come personale “saltuariamente impegnato nel progetto”, e comunque a costo zero
- è possibile invece conteggiare nel cofinanziamento la valorizzazione del tempo dedicato al progetto da personale strutturato di altri atenei/epr

VALUTAZIONE

- **separata per ogni linea d'intervento**
- **effettuata sulla base dei seguenti criteri:**
 - **a) rilevanza e/o originalità dei risultati di ricerca attesi, innovatività delle metodologie proposte**
 - **b) qualità delle competenze scientifiche dei docenti o ricercatori o dottori di ricerca proponenti e coerenza con i contenuti progettuali**

VALUTAZIONE

- **effettuata da una commissione di esperti (“peer review”, con più esperti per ogni settore ERC) anche, e soprattutto (ove possibile...) di nazionalità non italiana, sia mediante valutazione della documentazione presentata sia mediante apposite audizioni.**
- **le audizioni si terranno in inglese; la procedura di ammissione alle audizioni deve essere ancora definita dalla Commissione FIRB**

VALUTAZIONE

- **non si fa cenno al fatto che sia meglio presentare un progetto con più unità, che le unità debbano essere preferibilmente di enti diversi, che una tematica valga più di un'altra, che i progetti multidisciplinari siano da preferirsi, che la più giovane età di un coordinatore rispetto a un altro favorisca il finanziamento del progetto, e così via...**
- **il peso dei criteri indicati nel bando sarà definito dalla Commissione FIRB**

VALUTAZIONE

➤ La procedura di valutazione si conclude entro 180 giorni dalla data di scadenza del bando

FINE